

**Passione Natura: BiObiettivi**  
via Popolesco 113  
Montemurlo (PO)

## VERBALE

### Assemblea Straordinaria - 3 luglio 2020

In data 3 luglio 2020 alle ore 21:50 nei locali del Centro Visite Cascina di Spedaletto (PO) il Presidente dichiara aperta la seduta dell'assemblea in seconda convocazione.

Sono presenti i Soci:

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| - Cinzia Gianassi, Presidente | - Angiolo Melani        |
| - Elena Romanelli             | - Antonietta Piscitello |
| - Graziana Ballerini          | - Michelina Menonna     |
| - Giorgio Gazzara             | - Stefano Vannacci      |
| - Enrico Cecchi               |                         |

Il Socio Enrico Cecchi viene nominato segretario verbalizzatore.

Si passa all'analisi dell'unico punto all'ordine del giorno, relativo alla necessità di un adeguamento dello statuto al nuovo Codice del Terzo Settore (DLgs 117 3 luglio 2017).

Il Presidente legge all'Assemblea il nuovo testo dello statuto, così come modificato con l'aiuto del CESVOT.

Il nuovo testo dello statuto viene approvato all'unanimità.

Visto l'esaurimento dell'ordine del giorno, il Presidente alle ore 22:25 dichiara conclusa la seduta.

Cascina di Spedaletto, 3 luglio 2020

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO

Eseguita registrazione dell'atto rogato il 07 SET. 2020

al N. 2998 Mod. 3 Vol. ....

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

### "Passione Natura: BiObiettivi APS"

**Art. 1** L'associazione di promozione sociale denominata **Passione Natura: BiObiettivi**, senza scopo di lucro, apolitica, apartitica e aconfessionale, modifica la sua attuale denominazione in "Passione Natura: BiObiettivi APS" ai sensi del Dlgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e sue successive modifiche.

L'Associazione ha sede legale in Montemurlo e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante la delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto. Ha durata illimitata.


**Art. 2** L'associazione "**Passione Natura: BiObiettivi**" non ha scopo di lucro, si fa quindi divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni ed Enti e potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

### **Finalità e attività**

#### **Art. 3**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,



nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Finalità principali dell'Associazione sono:

- tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente;
- proporre e sviluppare progetti didattici con la finalità di sensibilizzare i più giovani alla conoscenza ed alla valorizzazione dei beni naturali e di interesse storico-culturale;
- promuovere e sviluppare l'educazione ambientale sia nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, che nelle comunità locali, organizzando iniziative atte alla conoscenza, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;
- avere e offrire un'attenzione alla disabilità e all'integrazione sociale.


A tal fine l'Associazione si propone di:

- creare occasioni di aggregazione tra le persone, offrendo esperienze di immersione nella natura in cui siano favoriti l'incontro, l'accoglienza e la convivenza;
- promuovere "l'andar per sentieri", mediante l'organizzazione di escursioni in Italia o all'estero;
- organizzare trekking, escursioni e periodi di vacanze in cui l'immersione nella Natura sia l'elemento prevalente;
- organizzare incontri esplicativi e escursioni adatte ai



giovani ed alunni delle scuole di ogni grado, con una particolare attenzione alla disabilità;

- promuovere la cultura naturalistica ed ecologica attraverso l'educazione ambientale;
- educare al rispetto e alla tutela dell'ambiente attraverso seminari, conferenze, proiezioni, mostre fotografiche e promuovendo la diffusione tra i giovani di programmi di educazione ambientale;
- curare la preparazione fisica e tecnica dei trekkers mediante attività guidate, corsi propedeutici e di orientamento;
- tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, culturale, storico ed artistico e le tradizioni popolari;
- curare pubblicazioni di stampe, di siti internet, riviste, newsletter, libri, e materiale multimediale e di altri strumenti informativi che diffondano l'attività dell'associazione, la cultura della natura e le tradizioni del territorio;
- promuovere benessere, inteso in maniera complessiva, olistica, curando in modo particolare la cucina biologica con filiera corta, sostenendo il più possibile la produzione locale, e contemporaneamente educando le persone al consumo critico, alla riscoperta della sobrietà e del risparmio energetico, tutelando così l'ambiente;
- effettuare ricerca e innovazione nel campo dell'alimentazione e della cultura culinaria, approfondendo le tradizioni locali;
- promuovere incontri sull'alimentazione per valorizzare sia i prodotti locali che un sano modo di vivere, riscoprendo vecchie tradizioni alimentari per arrivare al benessere della persona;
- proporre pratiche fisiche per ristabilire armonia ed equilibrio tra corpo, mente e spirito;
- progettare e realizzare reti sentieristiche o ripulitura degli esistenti;



- partecipare ad iniziative organizzate da altri.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.


**Art. 4** L'Associazione si prefigge di operare a più livelli di intervento, con iniziative locali, regionali, nazionali. Può collaborare con enti e altre associazioni.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione, in caso di necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

**Art. 5** Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei Soci, annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, nonché da libere offerte di sottoscrittori, da elargizioni e lasciti



testamentari da parte di Soci e terzi interessati ai suoi scopi, da contributi per i fini dell'Associazione elargiti da enti pubblici o privati, da proventi derivati da attività e collaborazioni, nonché da ogni altra entrata che concorra a determinare l'attivo sociale e compatibile con le norme del Codice del Terzo Settore.

**Art. 6** Possono iscriversi all'Associazione tutte le persone o enti del terzo settore o senza scopo di lucro interessati ai suoi scopi, nei limiti previsti dall'art. 35 secondo comma del Codice del Terzo Settore, ~~dovrà essere presentato da due soci e~~ La candidatura di ogni aspirante dovrà essere approvata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.


L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

**Art. 7** I Soci, aderendo all'Associazione, si impegnano al rispetto delle norme del presente Statuto e al pagamento della quota sociale.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;



- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni.


**Art. 8** L'Associazione non ha limiti di durata.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o per mancato rinnovo della quota associativa entro l'anno solare. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.



## **Organi Sociali**

**Art. 9** Gli Organi sociali sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) L'Organo di controllo e il revisore dei conti se obbligatori per legge.

**Art. 10** L'Assemblea è composta dai Soci in regola con il versamento della quota associativa per l'anno solare.


**Art. 11** L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno a cura del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima della data di convocazione, con relativo ordine del giorno. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati salvo per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.

**Art. 12** L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

**Art. 13** Spetta all'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ogni anno;
- b) l'approvazione delle attività svolte nell'anno precedente, previa comunicazione da parte del Consiglio Direttivo;
- c) l'orientamento e l'indirizzo delle future attività dell'Associazione.
- d) nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sulla esclusione degli associati;
- g) deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) deliberare lo scioglimento;
- j) deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.


**Art. 14** L'Assemblea Straordinaria viene convocata dietro richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o del 25% dei Soci iscritti, motivando l'oggetto da portare all'ordine del giorno.

**Art. 15** Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) esprimersi sull'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo o dai Soci che ne abbiano chiesto la convocazione;
- c) deliberare sull'eventuale proposta di scioglimento dell'Associazione;
- d) deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione la presenza di almeno un terzo degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



**Art. 16** Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e ~~dell'Assemblea~~ vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

**Art. 17** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre.

Il Consiglio Direttivo viene eletto nell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Le elezioni avvengono a cadenza triennale. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Nel caso di dimissione di uno o più dei membri si effettuerà la sostituzione, utilizzando il primo o i primi dei non eletti.

**Art. 18** Spetta al Consiglio Direttivo:


- a) la convocazione dell'Assemblea Ordinaria;
- b) la predisposizione del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea dei soci;
- c) la relazione sulle attività svolte.

Spetta altresì al Consiglio Direttivo lo svolgimento di ogni azione necessaria al conseguimento dei fini sociali nel rispetto delle direttive approvate dall'Assemblea Ordinaria. Il Consiglio è a tal fine investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

**Art. 19** Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno dietro richiesta del Presidente o di due Consiglieri.

**Art. 20** Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 21** Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri. Nel caso di parità nelle votazioni il parere del Presidente è prevalente. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica



l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**Art. 22** Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee e cura l'esecuzione delle loro deliberazioni. Nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica di quest'ultimo alla prima riunione.

**Art. 23** Il Presidente viene eletto nell'Assemblea Ordinaria dei Soci, scegliendolo tra i Soci eletti nel Consiglio Direttivo. Il Presidente è rieleggibile.

Le elezioni avvengono a cadenza triennale.


**Art. 24** In caso di impedimento i compiti del Presidente sono svolti da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente medesimo.

**Art. 25** Il Presidente designa all'interno del Consiglio Direttivo un Segretario e un Tesoriere.

**Art. 26** Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, cura la conservazione del registro dei verbali.

**Art. 27** Il Tesoriere predispone il bilancio annuale.

**Art. 28** L'utilizzo dei fondi sociali è validamente disposto con la firma del Presidente o del Segretario.



## **Disposizioni Finali**

**Art. 29** Tutte le cariche sono gratuite.

**Art. 30** L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al c. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**Art. 31** Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



**Art. 32** La formazione del bilancio è obbligatoria. Da esso devono risultare i beni posseduti dall'Associazione e i contributi ricevuti.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

**Art. 33** Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di un milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.


**Art. 34** In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà



operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**Art. 35** Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized first name followed by a long, horizontal flourish.